



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

I PRINCIPI E GLI STRUMENTI
DELLA FINANZA ISLAMICA

Relatore:
Chiar.mo Prof. Massimo Zaccaria

Tesi di laurea di
Monica Poli

ANNO ACCADEMICO 2006/2007

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	1
1. I PRINCIPI DELL'ECONOMIA ISLAMICA.....	5
I. <i>Il principio della tawhid e della fratellanza.....</i>	6
II. <i>Il principio del lavoro e della produttività.....</i>	7
III. <i>Il principio della distribuzione equa.....</i>	10
2. APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELL'ECONOMIA ISLAMICA.....	13
I. <i>Applicazione del principio della tawhid e della fratellanza.....</i>	13
II. <i>Applicazione del principio del lavoro e della produttività.....</i>	15
III. <i>Applicazione del principio della distribuzione equa.....</i>	20
3. ORIGINI DELLA FINANZA ISLAMICA E PRODOTTI FINANZIARI REALIZZATI.....	23
I. <i>Origini della finanza islamica.....</i>	23
II. <i>Prodotti finanziari realizzati.....</i>	26
4. INTERVISTA AD ASSAIF.....	31
CONCLUSIONI.....	37
BIBLIOGRAFIA.....	40

INTRODUZIONE

Il problema dell'integrazione tra cittadini di diversa origine etnica e religiosa è di estrema attualità ed interessa direttamente i Paesi occidentali. Da un lato, il flusso migratorio che, da più di mezzo secolo, investe i Paesi economicamente sviluppati ha evidenziato le differenze culturali ed ha al tempo stesso intaccato l'identità nazionale; dall'altro lato, lo Stato nazionale è indebolito in quanto sommerso in un sistema di globalizzazione politica e, soprattutto, economico-finanziaria, che relativizza la sua funzione di ultimo garante della società e lo rende pressoché impotente di fronte ai fenomeni globali.

In tale contesto gli Stati sentono l'esigenza di ricercare modelli d'integrazione in grado di fronteggiare il problema. La Francia, per esempio, ha puntato all'assimilazione delle popolazioni immigrate, basandosi sull'affermazione dei valori della Rivoluzione francese e sulla rigida separazione tra la sfera pubblica e quella privata. Regno Unito e Olanda, invece, hanno scelto la via del multiculturalismo, anche se in modi differenti, concedendo alle diverse comunità etniche e religiose di organizzarsi secondo proprie regole ed usanze. Tuttavia, questi modelli si sono spesso rivelati inadeguati.¹

Mentre gli Stati si interrogano su quale sia la politica migliore da intraprendere al riguardo, un fenomeno sempre più crescente sta prendendo piede in Europa, quello della finanza islamica o, forse con maggior precisione, della creazione di prodotti finanziari conformi alla *sharia* e il suo sviluppo è senza dubbio incoraggiato dalla diminuzione del potere di

¹ Sul tema si veda anche Migrazioni e società multiculturale, RIVISTA ATLANTIDE, Etas, Milano, 2007.

influenza sui mercati finanziari che i Governi hanno subito a seguito della Globalizzazione.

Dal giugno 2006, la *Lloyds Tsb* britannica offre servizi finanziari islamici in tutte le sue filiali nazionali. “A partire da oggi due milioni di musulmani che vivono in Gran Bretagna hanno accesso a conti correnti e mutui conformi alla legge islamica nelle 2000 filiali della banca”, ha dichiarato un portavoce dell’istituto. Nel giugno del 2006, *Deutsche Bank* si è impegnata a formare il consorzio di collocamento per un prestito obbligazionario *sukuk* (conforme alla *sharia*) di circa 500 milioni di dollari per la Banca di sviluppo islamica, con sede a Gedda, in Arabia Saudita. Dal settembre del 2006 l’*Islamic Bank of Britain*, la prima banca islamica della Gran Bretagna, ha aperto i suoi sportelli a Birmingham.²

Questo fenomeno pone ancora una volta di fronte all’oggettiva complessità e mutevolezza della questione integrazione e nella fattispecie dell’integrazione con i cittadini musulmani. Esso può essere visto come un’opportunità per ampliare lo spazio del dialogo, del confronto e della mediazione culturale. Alcuni operatori del settore ritengono che il campo della finanza sia attualmente l’unico in cui le istituzioni occidentali stiano contribuendo allo sviluppo del mondo islamico e che esso costituisca un ponte tra il mondo islamico e quello occidentale³. Questa posizione è senza dubbio incoraggiata da azioni come quella del governo britannico, che ha preparato un quadro legislativo per incrementare lo sviluppo della finanza islamica, e del suo segretario al Tesoro, che ha sostenuto la necessità di un sistema fiscale e di regolamenti che permettano la diffusione di prodotti conformi alla *sharia*.

2 Sul tema si veda LORETTA NAPOLEONI, Finanza islamica, in “Internazionale”, 662-663 (Ottobre 2006), p 15.

3 Sul tema si veda GILLIAN TETT, La finanza secondo l’islam, in “Internazionale”, 665 (Ottobre 2006), p 34.

Di rilievo è che la forza motrice di questa espansione sono le banche occidentali, i tre gruppi bancari ai primi posti nel 2005 sono stati l'*Ubs* svizzera (1.533 miliardi di dollari), il *Citigrupo* statunitense (1.584 miliardi) e il gruppo *Mizuho* giapponese (1.296 miliardi)⁴. E' chiaro che le banche occidentali sono spinte dall'attrattiva di forti guadagni; più di un miliardo di musulmani sono ansiosi di poter usufruire di prodotti finanziari conformi al loro credo e non investire in questo campo significherebbe rinunciare ad un bacino enorme di potenziali clienti. Ciò non toglie che questa apertura verso l'altro non possa diventare anche un'occasione di dialogo.

Non può dimenticarsi, però, che fino a poco tempo fa gli insegnamenti coranici non impedivano a molti musulmani di concludere affari con banche convenzionali. Si teme, infatti, che lo sviluppo di prodotti *sharia compliant* sia correlato alla ripresa del sentimento religioso e che la diffusione di questi prodotti rafforzi l'Islam radicale, incoraggiando, nell'immaginario dei cittadini musulmani, l'idea di una forte correlazione tra Stato e religione, tra economia e religione, idea che si contrappone nettamente alla concezione di Stato laico che caratterizza le democrazie occidentali.

Lo scopo del presente studio è di osservare i caratteri generali del complesso fenomeno finanziario islamico. Nel primo capitolo saranno esposti i principi fondamentali che regolano l'economia islamica: il principio dell'unicità divina (*tawhid*) e della fratellanza tra gli uomini; il principio del lavoro e della produttività; il principio della distribuzione equa. Tutte queste norme si fondano sull'idea di Dio come unico legittimo proprietario dei beni presenti sulla Terra. Nel secondo capitolo spiegherò in

⁴ Cfr *supra* nota 2.

quale modo ciascuno dei tre principi sopraccitati è applicato al sistema economico e quali siano le differenze più evidenti rispetto al sistema economico occidentale. In particolare si osserveranno gli effetti dell'abolizione dell'interesse (*riba*), le modalità per la determinazione dei salari e le politiche di redistribuzione della ricchezza. Nel terzo capitolo saranno brevemente ripercorse le origini storiche della finanza islamica e si osserveranno i più comuni prodotti finanziari sviluppati dalle banche, occidentali e no, tra i quali la *Mudaraba* e la *Musharaka*, l'*Ijara* e i contratti di *Murabah* e di *Salam*.

Infine, ringrazio il Professore Marco Mauri, ricercatore su banca e finanza islamica e socio di *Assaif*, per la sua gentilezza e la disponibilità concessa. Nel quarto capitolo, infatti, è presente un'intervista ad *Assaif*, unico operatore italiano nel settore della finanza islamica, attraverso la quale è stato possibile dare risposta ad alcune domande, sorte nello studio del fenomeno, ed informare sui risvolti della finanza islamica nella realtà italiana.

1. I PRINCIPI DELL'ECONOMIA ISLAMICA.

La religione musulmana, a differenza delle altre religioni odierne⁵, tende ad estendere i propri precetti religiosi, non soltanto alla sfera più privata ed intima dell'uomo, ma a tutti gli aspetti della vita del credente, ivi compresi quelli sociali, politici ed economici.⁶

Anche sotto il profilo delle scelte economiche, l'individuo è guidato da una serie di norme comportamentali che hanno il proprio fondamento nel Corano, il Libro sacro dell'Islam, e nella Sunna, la raccolta dei detti e fatti del Profeta. L'educazione musulmana assicura che gli standard comportamentali stabiliti da queste norme siano percepiti come doveri morali e sociali, prima che giuridici, e che siano, perciò, rafforzati dalla personale coscienza dei singoli individui.

Lo scopo delle suddette norme è quello di rendere il fedele musulmano, membro di una società islamica, un *homo islamicus*, socialmente responsabile ed altruista, in evidente contrapposizione all'egoista ed avido *homo economicus* che caratterizza la teoria economica moderna⁷. L' *homo islamicus*, infatti, rinuncia volontariamente alla

5 Prima della rivoluzione francese e della laicizzazione liberale, vi era in Europa un rapporto di unione tra ambito sociale, politico ed economico ed ambito religioso, per certi versi simile al rapporto che vi è oggi nella religione musulmana.

6 Una delle cause del rapporto di unione tra ambito religioso e gli altri ambiti della vita nel mondo islamico è l'Egira, ovvero l'emigrazione della prima comunità di musulmani da Mecca a Medina avvenuta nel 622 d.C.. "Egira è il punto di riferimento centrale della vita di ciascun musulmano e della *Umma* intera, perché con l'Egira si posero le basi del superamento di un ristretto ordine sociale e si manifestò il carattere totalizzante che anche oggi contraddistingue la fede islamica, quella globalità in forza della quale questioni spirituali e temporali, religione e politica non sono nettamente distinte". PAOLO BRANCA, *Introduzione all'Islam*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1995, p. 50.

7 La teoria economica moderna nasce nel 1776 con l'esposizione delle tesi di Adam Smith (Kirkcaldy, 5 giugno 1723 – Edimburgo, 27 luglio 1790) nel suo *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (La ricchezza delle Nazioni, 1776). Questa teoria è ancora oggi colonna portante dell'economia di mercato, essa si basa sull'idea che un sistema economico possa autoregolarsi, nonostante l'attività dei singoli individui non segua una particolare direzione morale, sociale, ecc.

tentazione di un guadagno immediato perché in questo modo protegge e promuove gli interessi dei membri della sua comunità⁸.

Secondo l'opinione degli economisti islamici questa serie di norme comportamentali, altrimenti detti "principi dell'economia islamica", soddisfa i bisogni di una società in modo più efficace rispetto alla cosiddetta *mano invisibile*⁹ dell'economia di mercato. L'economia islamica si fonda precisamente su tre principi fondamentali: il principio della *tawhid* e della fratellanza, quello del lavoro e della produttività e quello della distribuzione equa.

I. Il principio della tawhid e della fratellanza.

L'economia islamica non è comprensibile dal convenzionale punto di vista dell'analisi economica e ciò in quanto essa è retta dal fondamentale principio della *tawhid* e della fratellanza. *Tawhid* letteralmente significa "Unità ed unicità di Dio"¹⁰. Nel contesto economico essa riassume il nodo dell'intera essenza dell'economia musulmana in quanto insegna all'uomo come relazionarsi con gli altri uomini alla luce del suo rapporto con Dio. Secondo il principio della *tawhid*, dietro ad un'economia basata sullo scambio commerciale, sull'allocazione delle risorse e sulla massimizzazione del profitto, c'è una verità fondamentale: la giustizia sociale. Nell'Islam la capacità di comprendere e diffondere questa giustizia

8 Sul tema si veda anche *Islamic economic alternatives: critical perspectives and new direction*, a cura di JOMO K. S. e BASINGSTOKE MACMILLAN, 1992.

9 L'economista Adam Smith, nell'opera *La ricchezza delle Nazioni*, afferma che i partecipanti a un'economia di mercato sono motivati dall'interesse personale, e che la "mano invisibile" del mercato guida questo interesse personale verso la promozione di un interesse economico generale. N. GREGORY MANKIWI, *Principi di economia*. II ed, Zanichelli, Bologna, 2002, p 8.

10 Vedi anche Hadith raccolti da Al-Bukhari, Volume 9, Libro 93, Numeri dal 469 al 652.

sociale deriva dalla conoscenza e dalla pratica dei principi¹¹ del Corano. Il Testo sacro recita “*Genti temete il vostro Signore che vi ha creato da una sola persona, e da lei ha creato una sposa, e dai due ha fatto sorgere molti uomini e donne*”.¹² Da questi versi è estrapolato il principio della *tawhid* e della fratellanza. Gli uomini hanno dei precisi doveri nei confronti di Dio in quanto la loro esistenza dipende dalla Sua volontà, ma proprio il fatto che volontà di Dio sia stato creare non uno soltanto, bensì una moltitudine di uomini, implica che anche nei loro rapporti reciproci essi debbano mantenere lo stesso rispetto e devozione che riservano nei confronti del loro Creatore. In altri termini, l’essenza della *tawhid* e della fratellanza risiede nei principi di eguaglianza e di cooperazione tra gli uomini, in quanto tutti generati dalla volontà dello stesso Dio.

Un immediato corollario del principio della *tawhid* e della fratellanza è che qualsiasi cosa del cielo e della terra appartiene a Dio e che “*Egli ha sistemato la Terra per l’umanità*”¹³, dettame, questo, che assurge a tema predominante nell’economia islamica. Ne consegue che l’uomo è il vicario di Dio sulla Terra ed a lui sono affidati il giusto uso e la distribuzione delle Sue risorse.¹⁴

II. Il principio del lavoro e della produttività.

Il secondo principio fondamentale dell’economia musulmana riguarda il lavoro e la ricompensa per il lavoro effettuato. Esso afferma che

11 Sul tema dei principi fondamentali dell’economia islamica si veda anche *Contributions to Islamic economic theory: a study in social economics*, a cura di MASUDUL ALAM CHOUDHURY e BASINGKSTOKE, MacMillan, 1986.

12 Corano, Sura 4, versetto 1. Ne *Il Corano*, a cura di KHALED FOUAD ALLAM e GABRIELE MANDEL, Utet, Torino, 2004.

13 Corano, Sura 55, versetto 9; vedi anche Sura 45, versetto 13.

14 Corano, Sura 2, versetti 30-31.

il salario di un individuo deve essere proporzionato all'ammontare e alla categoria del lavoro svolto. L'ammontare del lavoro dovrebbe essere misurato attraverso le ore di lavoro e la categoria di lavoro dovrebbe essere determinata secondo le diverse professioni. Qualora un individuo acquisisca un introito maggiore di quanto, in ordine al lavoro svolto ed ad altre risorse impiegate, gli sia dovuto, egli commette ciò che è conosciuto come *rububiyya*, ovvero l'esclusivo possesso dei mezzi di produzione. L'intera economia islamica si fonda, infatti, sull'idea che fondamentalmente tutti i mezzi di produzione appartengano a Dio e che, quindi, ogni individuo che trasgredisca questo limite commetta un eccesso.

Nella categoria degli eccessi sono inclusi l'affitto di terra e la spartizione del raccolto, mentre la rendita da un capitale reale è permessa. E' proibita, invece, la rendita da un terreno non coltivato. Sul tema è possibile far riferimento a molti *hadith*, tra i quali quelli presenti nella raccolta di *Al-Bukhari*:

Narrato da *Jabir*

“La gente era solita affittare un terzo, un quarto o metà del proprio terreno. Il Profeta disse, Chiunque possieda un terreno dovrebbe coltivarlo da sé o donarlo gratis ad un fratello; altrimenti lasciarlo incolto”

Narrato da *Abu-Huraira*

“L'apostolo di Dio disse, Chiunque possieda una terra dovrebbe coltivarla da solo o donarla a suo fratello (musulmano); altrimenti dovrebbe lasciarla incolta”.¹⁵

Da questo *hadith* si evincono, inoltre, alcune considerazioni in ordine al problema del valore. La terra non coltivata non è stata sottoposta al lavoro del suo proprietario e ciò impedisce di determinarne il prezzo, il quale non

¹⁵ Hadith raccolti da Al-Bukhari, Volume 3, Libro 39 (Agricoltura), Numero 533; vedi anche Numero 534.

può essere fissato prima che essa venga sfruttata per la produzione. Non è, quindi, possibile utilizzare la terra, che è proprietà di Dio, come rendita a meno che ad essa non venga apportato un valore che corrisponde al lavoro che il proprietario ha svolto sulla terra stessa. Per questo motivo, presso la prima comunità di fedeli, la rendita fu proibita solo per le terre libere, non coltivate, ma non su terreni dove vi era stato un apporto di lavoro e di capitale da parte del proprietario.

In quest'ultimo caso sarebbe, peraltro, un atto di ingiustizia nei confronti del proprietario richiedere l'abbandono della terra senza fornirgli una somma di denaro corrispondente al valore di mercato che la terra ha acquisito grazie al lavoro ed ai capitali investiti. Ad ogni modo, è caldamente consigliato che questa somma non si esprima in termini di raccolto, bensì in termini monetari.

E' possibile riscontrare questo uso tradizionale in molti *hadith*, fra i quali quelli presenti nella raccolta di *Abu-Dawud*:

Narrato da *Rafi' ibn Khadij*:

Hanzalah ibn Qays disse di aver chiesto a Rafi' ibn Khadij istruzioni circa gli affitti sulle terre. Lui rispose: " L'Apostolo di Dio proibisce l'affitto della terra". Io chiesi: "È proibito il pagamento dell'affitto anche mediante oro ed argento?" Egli rispose: "Il pagamento con oro ed argento non è peccato"¹⁶.

Narrato da *Sa'd*:

16 Hadith raccolti da Abu-Dawud, Libro 22 (Transazioni), Numero 3387.

Eravamo soliti pagare l'affitto della terra con il raccolto ottenuto sulle sponde del fiume. L'Apostolo di Dio lo proibì e ci ordinò di pagare con oro e argento"¹⁷.

In conclusione, mentre l'affitto di terre libere da coltivazione era proibito, quello di terre coltivate ed usate era permesso. Il pagamento dell'affitto con parti del raccolto era proibito.

III. Il principio della distribuzione equa.

Il terzo principio fondamentale dell'economia islamica è il diritto della società a redistribuire la proprietà privata. Questo è ampiamente sostenuto in molti versetti Coranici¹⁸.

Le principali voci di introiti nazionali e trasferimenti di denaro finalizzati alla redistribuzione nell'economia musulmana sono:

Zakat (tassa sul benessere eccedente).

Sadaqah (carità volontaria).

Ghanimah (refurtiva di guerra).

Fai (proprietà acquisita in guerra senza combattere).

Fidth (una parte della *fai* i cui metodi di distribuzione sono simili a quelli della *zakat*).

Kharaj (tassa sulle terre conquistate in periodo bellico).

' *ushr* (*zakat* sul raccolto).

Circa le modalità con cui le diverse risorse debbano essere utilizzate esistono per lo più soltanto indicazioni generali e ciò ha consentito di

17 Abu-Dawud, Libro 22 (Transazioni), Numero 3385; Sul tema si vedano anche gli hadith raccolti da Sahih Muslim, Libro 10, Numeri dal 3747 al 3750.

18 Corano: Sura 4, versetto 5; Sura 16, versetto 71; Sura 38, versetto 24; sura 59, versetti 8 e 9.

adattarne l'utilizzo alle esigenze dei diversi periodi storici che la religione musulmana ha attraversato. Queste indicazioni sono reperibili nel Corano¹⁹ e sono state più tardi elaborate attraverso le altre fonti del diritto islamico, quali la Sunna, l'*Igma*²⁰ e la *Qiyas*²¹.

Per esempio il modo in cui i quattro-quinti della *ghanimah* venivano distribuiti tra i soldati musulmani nel periodo dell'espansione religiosa e militare corrispondeva soltanto ad un'esigenza del tempo. In quelle condizioni non esistevano né un esercito permanente né una tesoreria di Stato in grado di finanziarlo. Ciò rese necessario consentire la spartizione delle acquisizioni di guerra. Oggi, invece, negli Stati islamici moderni, l'esercito è regolarmente pagato e le acquisizioni di guerra vanno ad accrescere la tesoreria dello Stato. Allo stesso modo il rimanente quinto della *ghanimah* viene utilizzato dal Tesoro per i programmi di assistenza sociale. La parte dovuta ai parenti del profeta viene oggi utilizzata dai governi per i lavori pubblici.

Simile è l'utilizzo della *zakat* in programmi di assistenza sociale intrapresi dallo Stato. Le categorie ufficiali di modalità di utilizzo del fondo *zakat*²² possono essere estese al fine di coprire programmi per la creazione di posti di lavoro, *welfare* familiare, riabilitazione degli anziani, assicurazioni di disoccupazione, sussidi economici nei periodi di scarsa crescita economica ed altro. Anche il tasso della *zakat*, originariamente

19 Corano, Sura 8 versetto 41.

20 L'*Igma* è la fonte del diritto islamico che consiste nel consenso della *Umma*.

21 La *Qyas* è la fonte del diritto islamico che permette di desumere regole per situazioni inedite, prendendo spunto da casi simili regolati dalle altre fonti del diritto.

22 Secondo la tradizione il fondo *zakat* viene utilizzato per i Musulmani bisognosi; per i neoconvertiti all'Islam; per i Musulmani prigionieri di guerra o in condizione di schiavitù; per i Musulmani che hanno debiti; per i funzionari che si occupano della riscossione della *zakat*; per i Musulmani al servizio della causa di Dio nella propagazione dell'Islam; per i viaggiatori Musulmani.

fissato al 2,5 per cento, può essere modificato in qualsiasi momento, ma soltanto marginalmente.

Con ancora maggior dettaglio il Corano stabilisce che la legge sulle successioni debba aiutare a ridistribuire la proprietà privata²³. Il primo scopo della legge di successione è di porre un controllo finale alla concentrazione delle risorse materiali nelle mani di pochi.

L'imparziale redistribuzione degli introiti e del benessere è doveroso per ogni Stato ed individuo musulmani, e si fonda sulle basi della *tawhid* e della fratellanza. L'obiettivo di questa redistribuzione è di incrementare la produttività degli introiti nazionali al fine di garantire la prosperità dei lavoratori e il benessere dei cittadini. Così avvenne per i primi musulmani che, cacciati dalla Mecca, trovarono rifugio nella città di Medina e, diventando membri di questa società, furono trattati in egual modo²⁴.

23 Corano: Sura 2, versetti 180,182,240; Sura 4, versetti 4,7,8,11,12,14,15,33.

24 *Cfr supra* nota 6.

2. APPLICAZIONI DEI PRINCIPI DELL'ECONOMIA ISLAMICA.

Grazie all'aiuto di adatti strumenti di politica, i tre principi dell'economia islamica sono in grado di tradursi in applicazioni pratiche. Al fine di comprendere il funzionamento del sistema economico musulmano è utile osservare il modo in cui questi principi vengono applicati e le differenze che questi introducono rispetto al nostro sistema economico.

I. Applicazione del principio della tawhid e della fratellanza.

Al fine di introdurre il principio della *tawhid* e della fratellanza, l'Islam impone l'eliminazione della *riba*, ovvero l'interesse, e l'obbligatoria redistribuzione della ricchezza individuale e nazionale²⁵.

Nel nostro sistema economico il compito di indirizzare le risorse che vengono risparmiate da alcuni individui verso individui che necessitano di prestiti viene svolto dal sistema finanziario. Esso è composto da molti tipi di istituzioni finanziarie, tra le quali il mercato obbligazionario²⁶, il mercato azionario²⁷, le banche e i fondi comuni di investimento. Queste permettono, da un lato, maggiore fruibilità di risorse per gli individui che necessitano di capitale da investire per accrescere la produttività delle proprie attività e, dall'altro, conferiscono una remunerazione ai risparmiatori, che ottengono una rendita dal prestito di denaro, e sono in

25 *Cfr supra* nota 13.

26 Obbligazione: titolo di credito rappresentativo di un debito contratto dall'emittente. La remunerazione che ne deriva non dipende dall'andamento dell'impresa che emette il titolo. N. GREGORY MANKIW, *Principi di economia*, II edizione, Zanichelli, Bologna 2002, p 450.

27 Azione: titolo di credito rappresentativo di una quota di proprietà di una società. La remunerazione che ne deriva dipende dall'andamento dell'impresa che emette il titolo. *Ivi* p 451.

questo modo incentivati al risparmio e, quindi, al prestito. Nel nostro sistema economico la rendita del prestatore corrisponde al tasso di interesse ed esso viene regolato dalle forze della domanda e dell'offerta, in particolare gli investimenti sono la fonte della domanda e il risparmio è la fonte dell'offerta. Il linguaggio comune spesso confonde i termini risparmio e investimento ed è bene chiarire qual è il loro significato economico.

Nel linguaggio della macroeconomia il risparmio è la parte di reddito che non viene consumata e che può essere depositata in banca o utilizzata per acquistare azioni o obbligazioni; spesso questo comportamento viene inteso come un investimento, ma un economista lo definirebbe, piuttosto, risparmio. Il termine investimento si riferisce, invece, all'acquisto di nuovo capitale fisico, come un utensile o un immobile.

Come sopra menzionato il tasso di interesse permette l'incontro tra il risparmiatore e l'investitore i quali, attraverso l'economia di mercato, regolata dalla domanda e dall'offerta, stabiliscono la rendita che il risparmiatore può ottenere a fronte del prestito che fornisce all'investitore. Se il tasso di interesse diminuisce gli investimenti cresceranno, se il tasso di interesse aumenta, si avrà, invece, una diminuzione degli investimenti.

L'abolizione della *riba* nella teoria economica islamica nacque in contrapposizione ai costumi delle tribù arabe pre-islamiche. Queste utilizzarono lo strumento con modalità estreme, imponendo tassi di interesse molto al di sopra di quello che oggi si potrebbe definire equilibrio di mercato. Di conseguenza si scontrarono, quindi, con il principio della fratellanza e della cooperazione tra gli uomini, inducendo all'accumulazione di capitale nelle mani di pochi che via via accrescevano

le loro ricchezze grazie ai proficui tassi di interesse, in contrasto con il principio della *tawhid* secondo cui qualsiasi cosa del cielo e della terra appartiene a Dio.

Anche alla luce di questi precedenti storici, la teoria economica islamica contesta alla radice il metodo che l'economia di mercato utilizza per stabilire il tasso di interesse. Il concetto di interesse sarebbe accettato dall'economia islamica se esso fosse realmente connesso al concreto processo di produzione, poiché in questo caso il tasso di interesse corrisponderebbe al tasso di crescita della produzione di una specifica impresa. In realtà nell'economia di mercato il risparmiatore riceve un tasso di interesse fisso, calcolato nel mercato finanziario dove operano molte aziende e molti risparmiatori, e non un singolo risparmiatore, né un'azienda in particolare. In questo senso l'interesse diviene una variabile esogena, che viene cioè determinata al di fuori del processo di produzione.

Per questi motivi, nella dottrina economica islamica, il tasso di interesse viene sostituito dal tasso di crescita. La spartizione delle perdite e dei profitti è determinata attraverso la stipulazione di contratti che seguono i meccanismi islamici di condivisione delle perdite e dei profitti, quali la *Mudarabah* e la *Musharaka*.²⁸

II. Applicazione del principio del lavoro e della produttività.

Nel sistema economico occidentale il mercato del lavoro, in cui si determina il livello del salario, è regolato dalle forze dell'offerta e della domanda.

²⁸ Cfr *infra* pp 19 e 27.

L'offerta di lavoro dipende dalle scelte dei singoli lavoratori a proposito del rapporto di scambio tra lavoro e svago, ovvero dal costo-opportunità²⁹ di una determinata quantità di ore di lavoro. La domanda di lavoro dipende dal valore del prodotto marginale del lavoro³⁰, ovvero dal contributo che il singolo lavoratore aggiuntivo apporta al ricavo totale dell'impresa.

In breve, essendo il prodotto marginale del lavoro decrescente - ossia più lavoratori vengono impiegati, meno rilevante è il contributo del lavoratore aggiuntivo alla produzione dell'impresa³¹ - la domanda di lavoro ha pendenza negativa (ad ogni lavoratore aggiuntivo richiesto corrisponde una diminuzione del salario). Il salario del lavoratore dipende, quindi, dall'offerta di lavoro e dal valore del prodotto marginale del lavoro (che è decrescente e che coincide con la domanda di lavoro) di ciascun lavoratore aggiuntivo³².


29 Costo-opportunità: ciò cui si deve rinunciare per ottenere un determinato bene, in questo caso la retribuzione alla quale devo rinunciare per ottenere ore di svago. MANKIW, *Principi di economia*, p. 660.

30 Prodotto Marginale del lavoro: aumento della quantità di prodotto a fronte di un aumento unitario dell'uso del fattore di produzione lavoro.

Valore del prodotto marginale del lavoro: il prodotto marginale del lavoro moltiplicato per il prezzo del prodotto, *ivi* pp 663,664.

31 *Ivi*, p 222.

32 Determinazione del salario. La curva di domanda coincide con la curva del valore del prodotto marginale del lavoro. *Ivi*, p 324.



Nella struttura di una pura economia di mercato l'equilibrio si raggiunge, di conseguenza, attraverso la ricerca dell'utilità marginale da parte dei due individui: l'impresa assumerà un numero di lavoratori in base al profitto marginale che ricava da ciascuno di loro³³ e i lavoratori sceglieranno l'impiego che massimizza il loro costo-opportunità³⁴.

Nel sistema economico islamico l'organizzazione della produzione e la distribuzione del reddito non dipendono soltanto dalle due utilità marginali, del produttore e del lavoratore, ma devono basarsi sul principio di equità e di cooperazione. In forza di questo principio, e grazie ad istituzioni che si occupano della sua attuazione, scopo dell'impresa non è soltanto la massimizzazione del profitto, ma anche quello di fornire una retribuzione dignitosa al lavoratore, mentre obiettivo del lavoratore non è soltanto trovare un compromesso tra ore di lavoro e ore di svago, conformemente all'individuale esigenza di benessere, ma anche contribuire al buon andamento dell'impresa. A tal proposito si ricordano alcuni *hadith* raccolti da *Al-Bukhari*:

Narrato da *Abu Huraira*

Il profeta disse: "Allah disse, il Giorno della Resurrezione mi opporrò a tre tipi di persone: a coloro che trasgrediscono un accordo fatto in mio nome, a coloro che vendono uomini liberi e si cibano del compenso e a coloro assumono un lavoratore e

33 Profitto marginale: valore del prodotto marginale diminuito del salario corrisposto al lavoratore, *ivi* p 322.

34 Se la retribuzione oraria è di 15 euro, il costo opportunità di un'ora di svago è 15 euro, se la retribuzione oraria aumenta a 20 euro, aumenta il costo-opportunità di un'ora di svago. *Ivi* p 326.

Nel caso del lavoratore l'utilità marginale si collega al tema delle preferenze del consumatore e quindi all'utilità del denaro, percepito attraverso il salario, per l'acquisto di beni (sucedanei e complementari) piuttosto che al valore dato dal lavoratore/consumatore al tempo libero. *Ivi* capitolo 21.

ottengono pieno lavoro da questo, ma non lo ricompensano con un salario adeguato”³⁵.

Narrato da *Abdullah bin 'Umar*

[...] Il Profeta aggiunse: “Allora il terzo uomo disse, oh Allah ho assunto pochi lavoratori e ho sempre pagato il salario che a loro spettava, ad eccezione di un uomo che non prese la sua retribuzione e se ne andò. Investii il suo denaro e da ciò ottenni molte proprietà. Dopo un po’ di tempo egli ritornò e mi disse: oh servo di Allah! Restituiscimi ciò che mi devi. Io gli dissi: tutti i cammelli, le vacche, le pecore e gli schiavi che vedi sono tuoi. Egli disse: Oh servo di Allah non beffarti di me. Io risposi: Non ti sto beffando. Così egli prese tutto i gregge, lo condusse lontano e non lasciò nulla. Oh Allah! Ho fatto ciò solo per amor Tuo, ti prego liberaci da questa sofferenza. Così la roccia (che ostruiva l’uscita della grotta) rotolò completamente e permise agli uomini di uscire”³⁶.

Rispetto all’ordinaria situazione di equilibrio del mercato del lavoro (nella quale salario e quantità di lavoro si sono aggiustati in modo da bilanciare la domanda e l’offerta di lavoro), l’applicazione del principio di equità e cooperazione provoca un’inefficienza nell’allocazione della risorsa lavoro. Infatti, spingere un salario al di sopra del livello di equilibrio, al fine di rispettare i precetti della Sunna sopraccitati, aumenta la quantità di lavoro offerta e riduce quella domandata; il risultato è un’eccedenza di lavoro o disoccupazione.

L’efficienza nell’allocazione delle risorse può, tuttavia, essere conseguita da azioni esterne al mercato. Queste azioni correttive possono

35 Al-Bukhari, Volume 3, Libro 36, Numero 470.

36 Al-Bukhari, Volume 3, Libro 36, Numero 472.

essere esercitate dal governo, attraverso tasse e sussidi, oppure da un popolo politicamente consapevole, attraverso la richiesta di certi sistemi di valore, e da altre forze non economiche. Nel sistema economico islamico è proprio il principio della cooperazione tra lavoratore e datore di lavoro a costituire l'essenza di questa forza correttiva.

Peraltro, il principio della cooperazione non riguarda soltanto il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, ma si estende anche al rapporto tra le imprese. L'economia di mercato occidentale si basa sulla concorrenza tra le imprese, mentre il principio di cooperazione le spinge, al contrario, ad associarsi.

Alla competizione le imprese islamiche preferiscono la costituzione di società nelle quali la divisione degli utili e l'onere delle perdite vengono stabilite dalle parti al momento dell'avvio della società. L'idea della condivisione sia dei profitti che delle perdite di un'iniziativa economica si esprime attraverso i meccanismi della *Mudarabah* e della *Musharakah*³⁷.

Il termine *Mudarabah* si riferisce ad una forma di contratto di investimento in cui un socio apporta capitale e l'altro prestazione personale. La *Mudarabah* prevede che il socio apportatore di capitale non abbia nessun diritto nella gestione dell'impresa. La divisione degli utili è stabilita attraverso un accordo tra le parti; la perdita in termini di denaro pesa soltanto sul proprietario del capitale, mentre la perdita del lavoratore si concreta nella mancanza di retribuzione della sua prestazione.

Nella *Musharakah*, invece, tutti i soci che partecipano all'investimento apportano capitale e possono intervenire nella gestione dell'impresa. La divisione degli utili e delle perdite è proporzionale al

³⁷ Cfr *supra* p 25 e *infra* p 27.

capitale investito³⁸. Questa tendenza ad associarsi incoraggia la creazione di regimi di oligopolio e conduce alla perdita di efficienza nell'allocazione delle risorse.

La differenza tra il principio di cooperazione, caratterizzante l'economia islamica, e il principio della concorrenza nell'economia di mercato è un elemento fondamentale per comprendere la diversa idea di efficienza nelle due dimensioni economiche. Questa differenza spiega anche la presenza pervasiva nella redistribuzione della ricchezza dello Stato islamico, che attraverso le proprie istituzioni cerca di arginare le inefficienze venutesi a creare a causa del principio di cooperazione.

III. Applicazione del principio della distribuzione equa.

Il principale mezzo di redistribuzione della ricchezza nell'economia islamica è la *zakat*. Essa è uno dei cinque pilastri dell'Islam³⁹ e consiste in una tassa sul benessere eccedente. Le sue origini risalgono al secondo anno dopo l'egira⁴⁰ ed è più volte ricordata nel Corano⁴¹. Il pagamento della *zakat* permette di purificare i propri beni⁴²; donare parte dei propri profitti alla società corrisponde, infatti, a restituire i beni che Dio, unico vero proprietario di tutte le cose del cielo e della terra⁴³, ha donato agli uomini.

Per il pagamento della *zakat* viene calcolato un livello minimo di benessere (*nisaab*), oltre questo livello tutti i musulmani sono tenuti a

38 http://www.islamic-finance.com/cgi/i_glossary_f.pl

39 Gli altri pilastri sono: la testimonianza di fede (*Shahada*); le preghiere rituali (*Salat*); il digiuno durante il mese di Ramadan (*Sawn*); il pellegrinaggio alla mecca (*Hajj*). P. BRANCA, *Introduzione all'Islam*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1995.

40 Anno dell'Egira 622 d.C..

41 Corano, Sura 2, versetto 43; Sura 70, versetti 24-25; Sura 9, versetti 34-35.

42 Corano, Sura 9, versetto 103.

43 Corano, Sura 45, versetto 13.

versare una quota pari al 2,5% del proprio reddito. La *zakat* non è imponibile sui beni utili alla sussistenza (come la casa, il cibo, l'auto, ecc) e nemmeno sui capitali che vengono investiti. Di fatto essa viene imposta soltanto sui patrimoni inattivi. Proprio questa caratteristica della *zakat* le conferisce un effetto moltiplicatore di benessere⁴⁴. Essa induce, infatti, a convogliare i capitali inattivi nel flusso degli investimenti. La crescita degli investimenti genera a sua volta un aumento della ricchezza e della domanda di lavoro.

Il principio della distribuzione equa conferisce allo Stato la responsabilità di una distribuzione efficiente delle risorse nazionali tra i cittadini e le istituzioni e ciò giustifica il forte intervento del governo nel sistema economico islamico.

Il principio, più volte ribadito, secondo il quale tutti i beni della terra e del cielo appartengono a Dio e che essi devono essere egualmente distribuiti tra i fedeli, pervade la teoria economica islamica; essa tende, quindi, a limitare una totale libertà delle imprese in quanto può rivelarsi dannosa per la società. Infatti, alcuni uomini possono raggiungere un alto livello di benessere, nonché reperire facilmente capitali e forza lavoro, mentre altri possono incontrare difficile accesso ai fattori di produzione, e ciò significa disattendere al principio suddetto. Al fine di controllare e distribuire la ricchezza nazionale nei Paesi islamici viene istituita una tesoreria di Stato, il *Bait al-Mal*. Infine, se un uomo possiede ancora proprietà privata, questa non può essere concentrata nelle mani di una sola persona nemmeno dopo la sua morte. I figli e i parenti più vicini, o in mancanza di questi, i parenti più lontani, sia uomini sia donne, sono eredi

44 *Cfr supra* nota 13.

legittimi e la successione dei beni è regolata in base a quote previste nel Corano.

3. ORIGINI DELLA FINANZA ISLAMICA E PRODOTTI FINANZIARI REALIZZATI.

1. Origini della finanza islamica

I principi esposti nei capitoli precedenti, e le loro applicazioni pratiche, sono frutto della teoria economica islamica che è regolata, come più volte evidenziato, dalle fonti del diritto islamico e più in generale dal Corano e dalla Sunna. Ripercorrere storicamente il modo in cui i diversi Stati musulmani, o a maggioranza musulmana, si sono rapportati alla dottrina economica rivelata è un lavoro molto complesso, che richiederebbe uno studio dettagliato della storia politica, sociale e giuridica di ogni singolo Paese, a livello interno ed anche alla luce dei rapporti internazionali e di influenza politica tra i diversi Stati. Questo studio sarebbe senza dubbio utile al fine di comprendere il fenomeno della finanza islamica nella sua globalità, ma esorbiterebbe dai limiti del presente studio, il cui obiettivo è riscontrare quali siano gli effetti di tale fenomeno nei Paesi occidentali oggi. E' necessario però fornire almeno uno sguardo d'insieme sugli eventi che hanno favorito lo sviluppo del fenomeno.

I principi economici islamici nascono con l'avvento dell'Islam, ma fino alla prima metà del XX secolo nei Paesi interessati era prevalente un'economia agraria e rurale. Inoltre, nella maggior parte di questi Paesi il sistema giuridico ed economico era sottoposto al potere dei governi colonizzatori. Queste circostanze portarono ad una scarsa applicazione dei precetti economici islamici.

La scoperta di importanti riserve di petrolio, negli anni '60 e '70 dello scorso secolo, rese disponibili ingenti quantità di denaro e incoraggiò

la crescita dei rapporti commerciali internazionali. Parte della ricchezza prodotta dal petrolio venne usata per gettare le basi di un nuovo tipo di banche che rispettassero la *sharia* e il fenomeno della finanza islamica iniziò ad assumere rilevanza. Nel 1975 nacquero la prima banca privata islamica, la *Dubai Islamic Bank*, e la Banca di sviluppo islamico, quest'ultima con lo scopo di sostenere lo sviluppo economico e sociale degli Stati membri, ma anche delle comunità musulmane in Stati non islamici.

Ad incoraggiare lo sviluppo della finanza islamica fu senza dubbio anche il progressivo raggiungimento dell'indipendenza dei Paesi colonizzati. Questo aspetto, più prettamente politico, aiuta a comprendere i diversi atteggiamenti che gli Stati appartenenti al mondo musulmano hanno avuto nei confronti dell'islamizzazione economica. Da un lato, alcuni Paesi, votati alla laicità dello Stato, hanno ostacolato il fenomeno, in quanto lo ritenevano un passo indietro nel cammino verso il modello occidentale. Dall'altro, in altri Stati, dove la reazione alla dominazione coloniale ha spinto verso una forte ripresa del potere religioso, è stato incoraggiato. Un esempio di questi ultimi è il Pakistan, che nel 1979 è stato il primo Paese ad approvare una legislazione che obbliga l'intero sistema bancario ad operare secondo i principi islamici; inoltre la Corte Suprema pakistana ha emesso una sentenza (7 gennaio 2000) che ha condotto alla graduale esclusione di ogni forma di interesse dal sistema economico e finanziario. Anche in Iran la rivoluzione del 1979 portò alla completa islamizzazione del sistema bancario, attuata nel 1983.

Tuttavia in molti altri Paesi si è creato un sistema di convivenza tra banche convenzionali e istituzioni finanziarie islamiche. Così ad esempio la Malesia che a partire dal 1997, a seguito della crisi delle borse asiatiche, si

impegnò a costruire un sistema finanziario alternativo ispirato alla *sharia*⁴⁵. Il caso della Malesia è uno tra i più osservati dagli esperti di finanza islamica in quanto non è frutto della volontà politica di alcuni governi, come invece nell'ipotesi di Pakistan ed Iran, di allontanarsi dal modello occidentale per ritrovare le proprie radici religiose. La scelta malese di promuovere la coesistenza del sistema convenzionale accanto a quello islamico, anziché procedere ad una riforma dell'intero sistema bancario, denota la mancanza di una precisa volontà politica riconducibile al fondamentalismo islamico. Tuttavia non si può negare che anche in Malesia il problema dell'integralismo religioso non è risolto e di ciò sono prova i frequenti disordini tra la comunità musulmana e le altre comunità religiose del Paese.

Infine, l'attentato alle Torri Gemelle, l'11 settembre 2001, è stato l'evento che più a favorito la crescita del fenomeno bancario musulmano. A seguito dell'attentato, uno dei primi provvedimenti di politica antiterroristica intrapresi dagli Stati Uniti fu l'emanazione del *Patriot act*. Questo atto prevedeva controlli restrittivi sui risparmi di provenienza musulmana e il possibile congelamento dei beni. Molti risparmiatori musulmani furono così spinti ad islamizzare il loro portafoglio rivolgendosi ai Paesi che offrivano i prodotti della finanza islamica.

Con questo breve resoconto si è tentato di comprendere quali siano state le origini della finanza islamica e quali gli eventi che le hanno permesso di trasformarsi da fenomeno di nicchia a realtà globale; gli analisti prevedono, infatti, che nel 2008 il sistema finanziario islamico gestirà circa il 4% della ricchezza mondiale.

45 Sul tema vedi anche LORETTA NAPOLEONI, *Finanza islamica*, in "Internazionale", 662-663 (Ottobre 2006), p 15.

II. Prodotti finanziari realizzati


Ad oggi esistono più di 250 intermediari finanziari che operano nel settore della finanza islamica ed il loro numero è in continua ascesa; essi operano in più di 40 Paesi e il Regno Unito è il Paese europeo in cui il settore è più sviluppato.

Affinché un prodotto sia ritenuto conforme all'Islam dagli investitori, uno studioso della *sharia* deve emettere una *fatwa* in cui dichiarare che il prodotto rispetta la legge coranica. In altri termini, perché un prodotto sia credibile, è necessario istituire un'*equipe* di studiosi cui viene richiesto di emettere un parere circa la conformità del prodotto alla legge coranica. Ciò significa che la legittimità del prodotto non dipende dalla banca che lo emette, ma soltanto dal parere degli studiosi. In questo modo anche una banca non islamica, in grado di fornirsi di un comitato della *sharia*, può fornire prodotti islamici ⁴⁶. La necessità di un comitato di studiosi in grado di emettere una *fatwa* sulla conformità di un prodotto finanziario non ha, infatti, frenato le banche occidentali; per esempio il *Land* tedesco della *Sassonia-Anhalt*, per ristrutturare il proprio debito pubblico ha emesso un titolo che, per intercettare il risparmio islamico, non prevede il pagamento di interessi, bensì di dividendi su investimenti approvati da un comitato della *sharia*.


I prodotti finanziari più comuni sono *Mudaraba* e *Musharaka*, per quanto riguarda i contratti di *partnership*, l'*Ijara*, che consente il trasferimento dell'usufrutto ed è simile al *leasing* convenzionale, e i contratti di *Murabah* e di *Salam*. Alla *Mudaraba* e alla *Musharaka* si è già accennato nelle pagine precedenti trattando della cooperazione tra le

46 Sul tema vedi anche GILLIAN TETT, *La finanza secondo l'islam*, in "Internazionale", 665 (Ottobre 2006), p 38.

imprese⁴⁷; questi contratti vengono però utilizzati anche dalle banche per finanziare l'iniziativa imprenditoriale e il loro funzionamento può essere riassunto nei seguenti schemi⁴⁸.




L'aspetto che più distingue un contratto di *Mudaraba* da un finanziamento convenzionale è il fatto che, salvo il caso in cui sia possibile dimostrare la negligenza del cliente, le perdite gravano solo sulla banca. Essa valuta un progetto e la sua redditività, ma lascia piena libertà d'azione all'imprenditore e partecipa ai profitti anziché ricevere un interesse fisso.



47 Cfr *supra* pp 15 e 19.

48 Gli schemi sono tratti da MARCO MAURI, *La finanza islamica*, in www.assaif.org.

L' *Ijara* corrisponde, invece, sostanzialmente al *leasing* convenzionale. La banca compra un bene e lo concede al cliente contro il pagamento di un canone, mantenendo la proprietà del bene durante la pendenza del contratto⁴⁹. Alla scadenza il bene passa di proprietà al cliente. Gli aspetti che distinguono un *leasing* da una *Ijara* sono, in primo luogo, il fatto che la banca islamica è responsabile dei costi legati alla proprietà del bene, ma, di fatto, nomina agente responsabile il cliente; in secondo luogo, la banca è responsabile per ogni danno accidentale al bene, salvo che sia possibile provare la responsabilità del cliente; ancora, il contratto di *Ijara* viene rilasciato soltanto per attività conformi alla legge islamica. E', infine, necessario che banca e cliente concordino le caratteristiche ed il prezzo del bene. Il funzionamento dell'*Ijara* segue il seguente schema⁵⁰.



49 Sul tema si veda anche TAQUI USMANI e JUSTICE MUHAMMAD, *Writings on islamic mode of finance, Ijara (Islamic Leasing Structure)*, in www.failaka.com e MUHAMMAD ARIFF, *Islamic Banking*, in www.usc.edu.

50 *Ibid.*

I contratti di *Salam* e di *Murabaha*, infine, sono stati creati per risolvere il problema della proibizione dei contratti aleatori e della *riba*; essi risalgono al periodo dell'*Igtihad*⁵¹, o sforzo, del diritto islamico. Questi contratti sono spesso raggruppati nella categoria degli stratagemmi giuridici (*hiyal*) e delle finzioni. “La *sharia*, pervasa di formalismo, richiede che sia rispettata la lettera della legge, piuttosto che lo spirito. Così molte regole del diritto islamico possono essere svuotate, se ciò può farsi senza che esse appaiano violate nel senso stretto della parola”⁵².

Il contratto di *Salam* è utilizzato per ovviare alla proibizione dei contratti aleatori. L'islam impone che il pagamento di un bene sia contestuale alla consegna del bene stesso, ossia non sarebbe possibile pagare oggi del grano che può essere consegnato soltanto fra un mese. In questi casi, stipulando un contratto in cui qualità, quantità e tempo di consegna sono definiti in modo preciso, è possibile ricevere il bene in un momento successivo. L'atto rende immediatamente l'acquirente proprietario del bene e viene differita soltanto la consegna. Questo tipo di contratto era in origine utilizzato dagli artigiani impegnati nella costruzione delle moschee; prezzo e tempo di consegna erano stabiliti in modo preciso e il pagamento immediato permetteva di acquistare il materiale necessario all'opera.

La *Murabaha* consiste essenzialmente nello scambio di un bene dal venditore all'acquirente attraverso la banca. Il venditore consegna il bene

51 “L'*igtihad* è lo sforzo per sprigionare dalle regole sharaitiche (Corano e Sunna) l'insieme delle conseguenze che esse comportano; L'azione di penetrare l'intimo senso della *sharia* per cogliervi la regola applicabile al caso concreto da risolvere. Si vuol dire che la porta dell'*igtihad* è stata chiusa alla fine del IV secolo dell'Egira, da quel momento la letteratura giuridica ulteriore consisterà essenzialmente nel commento delle opere classiche”. RENÉ DAVID e CAMILLE JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, V Edizione, Cedam, 2004, p 381.

52 *Ivi* p 394.

alla banca per un prezzo “P”; la banca, che rimane però formalmente proprietaria del bene, può nominare proprio agente l’acquirente del bene che può sin da subito utilizzarlo. La banca rivende poi il bene al cliente ad un prezzo “P+K”, dove “K” corrisponde alla commissione bancaria, ma, di fatto, equivale all’interesse. Il contratto è composto da due vendite distinte, singolarmente valide sotto l’aspetto del diritto islamico, nonostante sia evidente il pagamento di un interesse.

La combinazione di atti giuridici singolarmente validi è uno dei più comuni artifici utilizzati nel diritto islamico, spesso giustificato, di fronte all’evidenza dell’illegalità sostanziale, dal tema della necessità. Quest’ultimo è stato affrontato in particolare negli ambienti sciiti, in quanto a lungo perseguitati e costretti a condizioni di vita estreme che non permettevano di rispettare in modo ortodosso i precetti coranici.

La deroga ai precetti islamici fu successivamente tollerata, non soltanto dinanzi a questioni di necessità, bensì anche in ipotesi di mera utilità sociale. Ciò si verificò con l’avvento dell’Impero Ottomano. I califfi ottomani emanarono leggi giustificate sulla base della loro utilità sociale, le quali dovevano adattarsi alle diverse popolazioni sottoposte al vasto impero. Molte norme emanate nel periodo ottomano erano evidentemente più legate alla tradizione turca che a quella musulmana. Così ad esempio i Turchi erano soliti requisire le terre e attribuirle come rendita ai loro capi militari, ma come visto in precedenza il diritto islamico vieta le rendite.

Il riferimento agli aspetti storici e politici, che hanno attraversato la storia della religione musulmana, sembra indispensabile per capire gli aspetti più prettamente economici e finanziari attuali che appaiono come meri artifici privi, però, di valore dal punto di vista sostanziale.

4. INTERVISTA AD ASSAIF

Assaif è un'associazione che si occupa della progettazione di strumenti alternativi e di innovazione finanziaria ed è l'unica in Italia ad operare nel campo della finanza islamica. Essa è volta alla creazione di prodotti finanziari *sharia compliant*, nel rispetto del sistema legale e fiscale italiano. Il suo scopo è di fornire, attraverso attività di ricerca scientifica e sperimentazione, strumenti alternativi di finanziamento agli investitori mediorientali e alla comunità di immigrati musulmani residenti in Italia.

Grazie alla seguente intervista rilasciata da Marco Mauri, socio di *Assaif* e ricercatore su banca e finanza islamica, sarà possibile ottenere risposta ad alcune delle domande sorte nell'analisi svolta sinora e conoscere i risvolti della finanza islamica in Italia.

Il contributo delle istituzioni occidentali allo sviluppo dei prodotti bancari conformi alla sharia fa ben sperare riguardo ai rapporti tra Occidente e paesi islamici, in particolare c'è chi ritiene che lo sviluppo del settore finanziario islamico costituisca un ponte tra i due mondi. Tuttavia fino a poco tempo fa gli insegnamenti coranici non impedivano a molti musulmani di concludere affari con banche convenzionali e ciò induce a ritenere che l'aumento della richiesta di prodotti conformi alla sharia sia correlata alla ripresa del sentimento religioso. Con ciò non alludo al sospetto che molti hanno riguardo all'uso che le banche islamiche fanno di questi fondi, ed in particolare al finanziamento dei gruppi fondamentalisti islamici, ma semplicemente al fatto che la sempre più crescente disponibilità di questi prodotti possa accrescere il sentimento religioso

islamico in quanto incoraggia l'idea di una forte correlazione tra religione ed economia. Lei ritiene che lo sviluppo di questi prodotti possa essere considerato un ponte tra le due culture o che non faccia altro che incrementare il divario?

MARCO MAURI: Seppur la Finanza Islamica non è un fenomeno nuovo è indubbio che negli ultimi anni si è assistito ad un importante sviluppo, grazie da un lato ad un aumento della ricchezza, in particolare nel medio oriente a seguito del costante aumento delle quotazioni del petrolio, ma anche ad una crescente riscoperta delle proprie radici culturali e religiose.

La popolazione musulmana rappresenta il 25% della popolazione mondiale con un livello di età media inferiore a quello dei paesi occidentali. Rispetto ai loro padri, le nuove generazioni di imprenditori combinano una maggiore conoscenza della gestione finanziaria ad una maggiore tensione verso il proprio credo religioso. Proprio in una fase storica in cui in Occidente le nuove generazioni sono vittime di un processo di secolarizzazione. La Finanza Islamica può essere uno strumento messo a disposizione per migliorare il processo di integrazione. Non si tratta di fare concessione da parte di una cultura ad un'altra, ma di avere la consapevolezza che soltanto attraverso la conoscenza dei processi, anche di quelli finanziari, è possibile avere il controllo dei rischi.

Lo dico provocatoriamente. Sono convinto che la disponibilità di strumenti finanziari islamici aiuti il processo di inclusione finanziario, ma può dare anche una risposta a chi si chiede che fine facciano questi soldi. Ecco perchè è importante che, anche nel mondo occidentale, ci si occupi di questa materia. I fenomeni non vanno subiti, ma compresi e possibilmente guidati. Molte volte per pigrizia mentale preferiamo dare

giudizi invece che sforzarci di capire. Tanto più che la Finanza Islamica si configura anche come una forma di finanza etica e penso che su questo piano ci sia la possibilità di un incontro e sovrapposizione, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sotto l'aspetto culturale.

Alcuni fedeli musulmani ritengono che gli strumenti finanziari islamici siano solo delle astuzie legali, espedienti coi quali è possibile aggirare una prescrizione coranica, ma che, di fatto, non rispettino lo spirito della legge islamica. Si ritiene, infatti, che in alcuni contratti la percentuale di rendita spettante al prestatore di capitale corrisponda esattamente al tasso di interesse richiesto da una banca convenzionale, seguendo, quindi, i tassi stabiliti dal mercato finanziario e non dalla specifica rendita proveniente dallo specifico investimento. Lei ritiene che sia vero?

Il mondo della Finanza Islamica è molto ampio, esso attraversa, infatti, non soltanto il settore bancario e quello dell'industria dei servizi finanziari, ma coinvolge anche il campo assicurativo.

Molte volte vengono mosse critiche a certe strutture contrattuali ampiamente utilizzate, come la *murabaha*, che sembrano essere dei prestiti camuffati. E' innegabile che il ritorno di tali strumenti è molto simile a quello dei tassi di interesse poiché non vi è ancora un indicatore sintetico islamico che esprima il costo del capitale. Tuttavia, è anche vero che la caratteristica principale di una transazione finanziaria *shariah compliant* risiede nel fatto che l'attività sottostante è un bene reale e non una somma di denaro ed è proprio questa la caratteristica che distingue un prodotto finanziario islamico da uno convenzionale.

E' vero, vi sono contratti come la *mudaraba* o la *musharaka* che meglio esprimono la filosofia della finanza islamica (*profit and loss sharing*) e che questi sono poco utilizzati nei bilanci delle banche, tuttavia si può ben sperare che col tempo si procederà alla elaborazione degli strumenti necessari per implementarli. L'obiettivo ultimo non è aggirare il Corano, ma elaborare strumenti che consentano di combinare sviluppo economico e rispetto di un credo religioso.

Alcuni prodotti di finanza islamica sono molto vantaggiosi rispetto ai prodotti finanziari delle banche convenzionali, per esempio nella mudarabah il socio che contribuisce all'impresa con il proprio lavoro non rischia il capitale. Questo vantaggio potrebbe indurre molti investitori, anche non musulmani, ad utilizzare questi prodotti. Questo atteggiamento potrebbe portare alla creazione di un mercato finanziario parallelo? Possiamo immaginare un futuro in cui in base al rischio che si ritiene di intraprendere si possa scegliere di ricorrere ad un prodotto islamico piuttosto che ad uno convenzionale?

Non penso ad un mercato finanziario parallelo. Non è nell'interesse di nessuno creare mondi separati. Molti principi ispiratori della finanza islamica sono simili a quelli del mondo capitalistico. Non mi stupisce che in una *Mudaraba* il *Mudarib* non rischi il capitale. Semplicemente non ha investito capitale, ma solo il suo lavoro, perchè mai dovrebbe perdere qualcosa che non ha impiegato? La finanza islamica ha nei suoi principi ispiratori un "rapporto rischio/rendimento" che dovrebbe essere caro anche al mondo capitalistico. In un contesto di crescente diversificazione del rischio è naturale che anche investitori non islamici siano alla ricerca di prodotti islamici. Il legame stretto tra rendimento di un'attività

finanziari *sharia complaint* e quello dell'attività reale sottostante dovrebbe insegnare qualcosa al mondo della finanza convenzionale che è sempre più "di carta" in cui rischi vengono trasferiti, rimpacchettati e direi anche moltiplicati. La recente crisi dei mutui sub-prime ne è un esempio.

Come opera Assaif nel mercato finanziario italiano?

Ha già creato prodotti fruibili dai cittadini musulmani?

Come valuta la domanda in Italia di questi prodotti?

A chi saranno maggiormente indirizzati i prodotti sharia compliant in Italia, saranno utilizzati dagli immigrati residenti o volti ad incoraggiare investimenti esteri sul nostro territorio?

Assaif (Associazione per lo Sviluppo di Strumenti Alternativi e di Innovazione Finanziaria) nasce dall'idea di alcune persone di mettere in comune le rispettive conoscenze (strumenti finanziari, mondo e cultura islamica, conoscenza civilistica e fiscale italiana) al fine promuovere una riflessione sul mondo della finanza islamica anche in Italia ed elaborare strutture contrattuali che siano compatibili con la normativa fiscale e civilistica esistente. E' sia studio e ricerca che implementazione.

Recentemente abbiamo concluso una *murabaha* immobiliare e apprestiamo a concludere una *Ijara*. Abbiamo ricevuto molto interesse da parte della comunità islamica locale. Esiste un bisogno e una domanda latente. Occorrerebbe un approfondito monitoraggio dei livelli di reddito e ricchezza della comunità islamica in Italia e un dialogo con le autorità regolamentari per uno studio della compatibilità con la normativa esistente. Questo processo è in corso.

L'esperienza inglese in Europa è molto importante sia nel merito che nel metodo. All'inizio degli anni duemila sulla spinta dell'allora Governatore della Banca Centrale si è intrapreso un percorso che ha visto coinvolti istituzioni e società civile per un confronto senza pregiudizi e che ha portato all'apertura della *Islamic Bank of Britain*. Occorre un'attività di promozione anche presso il nostro sistema bancario che non si è ancora accorto dell'opportunità a disposizione. La posizione geografica dell'Italia nel mediterraneo non può esimerci dall'occuparci di questo materia. Penso non solo all'attività *retail*, ma anche a quella *wholesale*. Penso anche alla nostra finanza pubblica. Nel medio oriente c'è un *surplus* di ricchezza che deve essere intercettato. Se dobbiamo finanziare la costruzione di una strada o un'opera pubblica perchè non vagliare la possibilità di costruire strutture che siano *shariah compliant* e intercettare quel risparmio? Ci sono tante opportunità e tanto lavoro da fare.

CONCLUSIONI

Dopo aver osservato il fenomeno della finanza islamica, prendendo spunto dai suoi principi ispiratori fino ad arrivare alle sue applicazioni ed ai prodotti diffusi oggi, resta comunque la perplessità circa la reale esigenza di un sistema finanziario alternativo per i cittadini di fede islamica. Esistono, infatti, pareri discordanti all'interno della comunità giuridica musulmana. Quale esempio significativo si riporta il caso egiziano che egregiamente testimonia come le motivazioni religiose siano spesso utilizzate in modo arbitrario e mutevole dalle forze politiche.

In Egitto, nel dicembre 2002, il *Majma' El Bohouth Al Islamiya* (il consorzio di ricerca islamico) ha dichiarato lecito il sistema bancario convenzionale, alla decisione ha preso parte anche il *mufti*⁵³ della Repubblica egiziana, *Muhammad Sayyed al-Tantawi*.

Nel 1989, il giudice *Tantawi* si scontrò con lo sceicco di *Al-Azhar* riguardo alla conformità del sistema finanziario convenzionale alla legge islamica. Il *mufti* della Repubblica egiziana sentenziò l'ammissibilità di un sistema basato sul pagamento degli interessi, ma la decisione venne contestata da una larga maggioranza degli *Ulema*⁵⁴, forti del sostegno dello sceicco. La controversia scoppiò in un momento critico per il Governo egiziano, in quanto partecipante ad un programma del Fondo Monetario

53 Il *mufti* è uno studioso di diritto islamico autorizzato ad emettere *fatwa*.

Sotto l'Impero *Omayyade* (661-750) il compito di risolvere le controversie spettava al *cadì*, al tempo semplice amministratore designato dal potere centrale. Con l'avvento della dinastia *Abasside* (750-1258) il *cadì* assunse il ruolo di vero e proprio giudice. Il *cadì*, però, si trovò spesso a non essere in grado di risolvere complesse controversie e diventò prassi rivolgersi al *mufti*, che aveva il compito di emettere un parere giuridico (*fatwa*) esponendo le fonti sulle quali il parere si basava.

In Egitto il *mufti* ricopre, ancora oggi, una delle massime cariche gerarchiche all'interno dell'organizzazione giuridica.

54 Gli *Ulema* sono i dotti della religione musulmana.

Internazionale volto all'innalzamento dei tassi di interesse, al fine di incentivare il risparmio nel Paese. Il Governo non fu in grado di prendere una decisione netta in favore dell'utilizzo del tasso di interesse e ciò condusse ad una situazione di totale confusione caratterizzata da un sistema bancario privo di regole chiare. In questo contesto le banche islamiche aumentarono fino al punto che lo stesso Governo egiziano, timoroso che i propri titoli di credito perdessero appetibilità, richiese al *mufti Tantawi* di emettere una *fatwa* che dichiarasse i titoli di Stato conformi alla *sharia*. Sotto la pressione e l'inamovibilità del governo il giudice fu costretto ad accettare, per poi riaffermare la propria posizione in merito nel parere del 2002 precitato.⁵⁵

Va ricordato che la *fatwa* è un parere giuridico che vincola solo chi lo richiede, mentre, per tutti gli altri fedeli, essa rimane solo un'indicazione di interpretazione delle fonti sacre e, per questo motivo, è possibile reperire pareri discordanti ciascuno dei quali valido solo per il richiedente o la comunità di richiedenti. Tuttavia, essendo consentito il ricorso a stratagemmi giuridici⁵⁶, non sarebbe troppo complicato ricostruire un parere giuridico in favore del sistema convenzionale. Infatti, “la proibizione di prestare ad interesse non concerne se non le persone fisiche, in quanto solo esse possono peccare” e quindi “banche, casse di risparmio e società potrebbero considerarsi libere da quest'obbligo”.⁵⁷

Il problema appare, però, meno complesso nei rapporti con gli ordinamenti giuridici occidentali. Infatti, mentre norme coraniche sull'uso del velo, sul ripudio, sulla poligamia *et coetera*, si sono scontrate con il principio dell'ordine pubblico, per quanto riguarda, invece, il sistema

⁵⁵Sul tema si veda anche BASSA KODMANI, *The danger of political exclusion*, in Carnegie Papers.

⁵⁶Cfr *supra* pp 29 e 30.

⁵⁷R. DAVID e C. JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, p 394.

finanziario islamico non sono per ora state accertate incompatibilità con i principi fondamentali alla base del sistema legale occidentale. Ciò significa che, per lo meno sotto l'aspetto normativo, non verranno posti limiti alla diffusione dei prodotti finanziari *sharia compliant*. Appare difficile, invece, prevedere quali possano essere gli effetti della diffusione di questi strumenti, sotto il profilo dei possibili irrigidimento e chiusura delle comunità islamiche in Occidente, o all'opposto dell'occasione di dialogo.

BIBLIOGRAFIA

MOHAMED ARIFF, *Islamic Banking*, in www.usc.edu, 1988

PAOLO BRANCA, *Introduzione all'Islam*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano, 1995

NICHOLAS BRAY, *La compartecipazione del profeta*, in "Internazionale", 119, Mondadori, Milano, 1996

Carnegie papers, Middle East series, in www.carniegeendowment.org

Contributions to Islamic economic theory: a study in social economics, a cura di MASUDUL ALAM CHOUDHURY - BASINGSTOKE, MacMillan, 1986

Il Corano, a cura di KHALED FOUAD ALLAM - GABRIELE MANDEL, Utet, Torino, 2004

Detti e fatti del profeta dell'islam, raccolti da Al-Bukhari, a cura di VIRGINIA VACCA, SERGIO NOJA, MICHELE VALLARO, Utet, Torino, 2003

Per altre fonti su Sunna e *hadith* si vedano *Translation of Sahih Muslim* a cura di ABDUL HAMID SIDDIQUI, *Translation of Sahih Bukhari* a cura di M. MUHSIN KHAN, *Translation of Sunan Abu-Dawud* a cura di AHMAD HASAR, in www.usc.ed

RENÈ DAVID - CAMILLE JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, V ed, Cedam, Padova, 2004

MAHMOUD A. EL-GAMAL, *An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical Islamic Jurisprudence*, in www.failaka.com, 2001

Islamic economic alternatives: critical perspectives and new direction, a cura di JOMO K. S. – BASINGSTOKE, MacMillan, 1992

N. GREGORY MANKIW, *Principi di economia*, II ed., Zanichelli, Bologna, 2002

MARCO MAURI, *La finanza islamica*, in www.assaif.org, 2007

Migrazioni e società multiculturale, RIVISTA ATLANTIDE, Etas, Milano, 2007

Mudarabah & Musharakah, in www.isalamic-finance.com

LORETTA NAPOLEONI, *Finanza islamica*, in “Internazionale”, 662-663, Mondadori, Milano, 2006

ADAM SMITH, *La ricchezza delle Nazioni*, II ed., Newton & Compton, 2005

GILLIAN TETT, *La finanza secondo l'islam*, in “Internazionale”, 665, Mondadori, Milano, 2006

TAQI USMANI - JUSTICE MUHAMMAD, *Writings on Islamic modes of finance, Ijara (Islamic Leasing Structure)*, in www.failaka.com, 2000

